

## DETERMINA A CONTRARRE

**Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/20, previa richiesta di preventivi, del servizio di consulenza legale nella procedura di affidamento della concessione in project financing della IPB e nella successiva fase di esecuzione.**

## L'AMMINISTRATORE DELEGATO

### PREMESSO CHE

- a) Nell'ambito del processo di complessiva riorganizzazione interna delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Lombardia, è emersa la necessità di razionalizzare e semplificare l'attribuzione delle funzioni di tali società, con particolare riferimento al campo delle infrastrutture autostradali e stradali, assegnando a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "CAL"), quale società partecipata da Regione Lombardia tramite la sua controllata ARIA S.p.A., le funzioni in tema di autostrade regionali e di strade regionali e provinciali di interesse regionale, di cui agli artt. 10 bis e 10 ter della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001, comprese quelle già affidate ad ARIA S.p.A.;
- b) È interesse comune, di natura prettamente pubblica e istituzionale, di Regione Lombardia e di CAL, società specializzata nel campo delle infrastrutture viarie, cooperare tra loro nell'attuazione delle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione di opere infrastrutturali, tra le quali l'autostrada regionale "*Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano*", attesa la comprovata esperienza di CAL medesima nell'efficiente gestione delle infrastrutture autostradali, in qualità di ente concedente, con riferimento all'autostrada Pedemontana Lombarda, all'autostrada Brebemi ed alle Tangenziali esterne di Milano;
- c) pertanto, è in corso un iter di approvazione da parte della Giunta Regionale per l'approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990, ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 10 bis, comma 2, della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001 per il conferimento a CAL delle funzioni di soggetto concedente per l'autostrada regionale "*Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano*";

- d) quindi, trattandosi di una nuova concessione autostradale di project financing ad iniziativa privata, comportante per CAL la disamina di nuovi, importanti e delicati aspetti sotto il profilo giuridico, connessi a tematiche complesse e dibattute alla luce anche del vigente quadro normativo che non risulta particolarmente chiaro ed univoco, la Società necessita di procedere alla richiesta di una consulenza legale specialistica per l'assistenza alla medesima nella predisposizione della documentazione di gara afferente alla autostrada regionale in argomento e nella successiva fase esecutiva della concessione;
- e) occorre tenere conto, altresì, dell'importanza dell'affidamento e della concessione in oggetto, anche in base al valore della medesima, di circa 400 milioni di euro, ed inoltre della necessità di evitare contenziosi, costi e, a cascata, ritardi ed inefficienze nel perseguimento degli scopi istituzionali della Società;

#### CONSIDERATO CHE

- f) **CAL** nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita di avvalersi del servizio legale di consulenza giuridica specialistica per l'assistenza alla Società (i) **sia nella predisposizione della documentazione di gara** per l'affidamento di una nuova concessione autostradale di project financing ad iniziativa privata, comportante per CAL la disamina di nuovi, importanti e delicati aspetti sotto il profilo giuridico, connessi a tematiche complesse e dibattute alla luce anche del vigente quadro normativo, (ii) **sia nella successiva fase esecutiva della concessione** medesima, come di seguito meglio specificato (di seguito il "**Servizio**");
- g) in particolare, CAL necessita di una consulenza legale stragiudiziale consistente nell'assistenza e nel supporto all'Ufficio gare e all'Ufficio legale;
- h) quanto all'Ufficio gare, la consulenza consiste nel supporto nella predisposizione della documentazione di gara per l'indizione della procedura di cui all'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (tra cui bando, disciplinare di gara, dichiarazioni sostitutive), nell'esame e nell'approfondimento di specifiche tematiche relative alla fase di gestione della procedura di affidamento e nella redazione di specifici quesiti e/o pareri, nel supporto all'analisi delle offerte e alla verifica dei requisiti, su richiesta dell'ufficio gare;
- i) quanto all'ufficio legale, il supporto riguarda lo schema di convenzione, con riferimento al quale occorre verificare che sia conforme ai principi in tema di contratto partenariato pubblico-privato e alle previsioni normative vigenti in materia;
- j) inoltre, in fase di esecuzione della concessione, CAL necessita di una consulenza in merito a specifiche tematiche che richiederanno analisi e approfondimenti giuridici, anche attraverso la redazione di determinati atti e/o pareri;

#### RILEVATO CHE

- k) l'affidamento in oggetto è subordinato al formale trasferimento da parte di Regione Lombardia a CAL della funzione di concedente dell'autostrada regionale Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano di cui alla precedente lett. c);

#### DATO ATTO CHE

- l) il Responsabile Unico del Procedimento ha quantificato l'importo stimato complessivo dell'affidamento nella **soglia massima di Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00)** ipotizzando (a titolo meramente indicativo) l'espletamento della prestazione da parte dell'Affidatario per le ore stimate pari a 264 (duecentosessantaquattro) per una tariffa oraria di Euro 280,00 (duecentottanta/00), oltre C.P.A. e IVA nelle misure di legge;
- m) la suddetta tariffa oraria di Euro 280,00 (duecentottanta/00) è stata stimata considerando una tariffa oraria sulla base dell'importo soggetto a ribasso nei precedenti affidamenti e anche considerando la tariffa oraria media dei precedenti contratti conclusi da CAL in prestazioni simili;
- n) si intendono forfettariamente già ricompresi nella tariffa oraria le spese generali connesse all'espletamento del servizio, ogni altro costo/spesa non espressamente escluso, e ogni attività connessa all'espletamento dell'affidamento; la tariffa oraria è da intendersi fissa ed invariabile a tutti gli effetti, non soggetta a revisioni o adeguamenti, essa compensa e comprende ogni attività richiesta nell'arco temporale di durata del servizio e comprende tutte le spese connesse all'espletamento della prestazione, comprese le spese forfettarie di cui all'art. 2 del D.M. n. 55/2014, fatto salvo quanto previsto nella successiva lett. o);
- o) l'importo stimato complessivo per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento non costituisce importo contrattuale ma si configura esclusivamente come soglia massima entro la quale l'Affidatario si impegna ad erogare le prestazioni richieste, in quanto il corrispettivo sarà calcolato sulla base delle ore lavorative effettivamente svolte; il suddetto importo complessivo si intenderà esaurito al raggiungimento della soglia massima nel corso della durata, originaria o prorogata, del Contratto ovvero alla scadenza del Contratto medesimo, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatto salvo quanto previsto alla successiva lett. p);
- p) nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, i corrispettivi contabilizzati siano inferiori alla soglia massima sopra citata, l'Affidatario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretendere

alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al compenso per le attività effettivamente rese;

#### **DATO ATTO CHE**

- q) il Responsabile Unico del Procedimento, per garantire uno svolgimento coerente e funzionale degli adempimenti da svolgere, ha ritenuto congrua una **durata contrattuale pari a 24 mesi (ventiquattro) mesi** decorrenti dall'Ordine di inizio attività/dalla richiesta di esecuzione anticipata, fermo restando che il Contratto ha durata sino al raggiungimento del corrispettivo massimo contrattuale entro la suddetta durata del Contratto o sino alla naturale scadenza del Contratto sopra indicato, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatto salvo quanto indicato alla successiva lett. r);
- r) nel caso in cui, alla scadenza naturale del Contratto di cui alla precedente lett. q), le ore lavorative svolte dall'Affidatario non abbiano esaurito il corrispettivo massimo contrattuale, l'Affidatario si impegna, su richiesta di CAL, a prorogare il contratto fino a ulteriori **24 (ventiquattro) mesi** alle medesime condizioni contrattuali e di tariffa oraria, sino ad esaurimento del corrispettivo massimo contrattuale o - in ogni caso – sino alla scadenza della proroga del Contratto, qualunque di questi due eventi si verifichi prima (c.d. "**opzione di proroga**");
- s) il Responsabile Unico del Procedimento, considerato che (i) all'Affidatario è richiesto il possesso di una polizza professionale conforme alle condizioni e ai massimali di cui al DM 22/09/2016, a copertura del rischio civile professionale; (ii) l'art. 7 dello Schema di Contratto prevede delle penali qualora l'Affidatario non ottemperi alle tempistiche di adempimento delle prestazioni, le quali vengono applicate detraendo il relativo ammontare dal corrispettivo dovuto e che (iii) l'importo complessivo stimato dell'affidamento è inferiore alla soglia dell'affidamento diretto in base al combinato disposto di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/16 e 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/20, ritiene di non richiedere una cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del Contratto; il Responsabile Unico del Procedimento ritiene altresì di non richiedere all'Affidatario un miglioramento del prezzo in quanto non è previsto un corrispettivo fisso contrattuale bensì una soglia massima sulla base del numero complessivo di ore offerto, con conseguente difficoltà di calcolare un miglioramento dell'importo di aggiudicazione per l'esonero dalla prestazione della suddetta garanzia;

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

- t) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene più opportuno richiedere la dichiarazione

sostitutiva (e non il DGUE) per agevolare la relativa compilazione da parte degli operatori economici in quanto il DGUE contiene numerose voci non applicabili all'affidamento in oggetto considerata la tipologia di operatori economici che partecipano (professionisti/Associazioni professionali e non società);

### CONSIDERATI

- u) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice") come modificato da ultimo dalla Legge n. 120/20 di conversione del Decreto Semplificazione n. 76/2020;
- v) l'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 che elenca i servizi legali, tra cui rientrano anche i servizi di rappresentanza legale a cui è riconducibile l'affidamento in oggetto, ai quali si applica il D.lgs. n. 50/2016;
- w) l'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- x) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*", le Linee Guida Anac n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 216, co. 27octies del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato alle successive lettere;
- y) l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- z) l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante, in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/16, possa procedere all'affidamento diretto di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- aa) l'articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge n. 120/2020, che dispone che "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il*

*31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”*

- bb)** l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, secondo cui “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;
- cc)** il regolamento di cui alla precedente lettera (di seguito anche il “Regolamento”) reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
- a. nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
  - b. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  - c. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  - d. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  - e. direzione dei lavori e dell'esecuzione;
  - f. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  - g. collaudo e verifica di conformità;
  - h. affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  - i. lavori riguardanti i beni culturali;
- dd)** l'iter per l'approvazione del testo del Regolamento è attualmente in corso;
- ee)** l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita*

*la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma*”;

- ff)** secondo quanto previsto dall'art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. n. 50/16, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento rimangono efficaci le Linee guida che non riguardano materie disciplinate dal suddetto Regolamento di cui alla precedente lett. cc) comprese le Linee Guida Anac n. 12 di seguito indicate;
- gg)** le Linee Guida ANAC n. 12 relative all'”*affidamento di servizi legali*” approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 in base ai quali gli affidamenti di rappresentanza legale e delle altre prestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo D.lgs n. 50/2016 costituiscono appalti di servizi quando la Stazione Appaltante richiede di erogare la prestazione in modo continuativo o periodico (come nell'ipotesi di gestione del contenzioso in modo continuativo, come nell'affidamento in oggetto), con conseguente riconduzione di tali affidamenti nei servizi legali di cui all'All. IX del Codice;
- hh)** il paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 sopra citate, in base al quale i servizi legali di valore inferiore alle soglie comunitarie [pari nel caso di specie a Euro 750.000,00] sono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie e dalle Linee Guida ANAC n. 4;
- ii)** le Linee Guida ANAC n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in particolare l'art. 4.3.1 secondo cui “*In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*”, che rimangono in vigore secondo quanto previsto dalla precedente lett. gg);
- jj)** il documento ANAC di “*Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione*” del 4 agosto 2021 ove si legge che “*deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri*

- fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”;*
- kk)** il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 10 dicembre 2020 secondo cui *“L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice” (conforme: parere MIT 20/10/2020, n. 764);*
- ll)** il parere del Consiglio di Stato n. 361/2018, pubblicato il 12 febbraio 2018 in cui il Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che le linee guida dell’ANAC n. 4 sull’affidamento dei contratti pubblici *“sotto soglia”* devono essere considerati atti amministrativi generali e non atti a carattere vincolante *erga omnes*, ha affermato che *“trattasi di atto amministrativo generale non vincolante che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, all’uopo adottando un atto preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini della trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dell’orientamento eurocomunitario e da quello nazionale”;*
- mm)** l’art. 31.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di seguito il “Regolamento CAL”) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 8 maggio 2017 ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017, in base al quale *“in caso di sopravvenute modifiche della normativa comunitaria e nazionale e a decreti/linee guida ANAC in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta normativa verranno automaticamente sostituite da quest’ultima”;*
- nn)** l’art. 27.1 lett. a) del Regolamento CAL, applicabile all’affidamento in oggetto in quanto relativo ai servizi e non ad affidamenti esclusi per le motivazioni sopra indicate, che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che in tema di *“Affidamento dei servizi di consulenza giuridica e degli altri servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice, non esclusi ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. d) del Codice”* prevede che *“a) l’affidamento di importo inferiore a Euro 40.000 avviene con procedura comparativa, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi/offerte ad almeno due professionisti, ove presenti nell’Elenco di seguito specificato, in conformità alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice e delle Linee Guida n. 4/2016, individuando quale affidatario il professionista che ha offerto il miglior preventivo”*, in conformità alla posizione assunta dall’Anac di cui alla precedente lett. ii) ss.;
- oo)** la Delibera Anac n. 123 del 10/02/2021 in base alla quale i riferimenti all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/16 relativi ad affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000 devono intendersi



estesi all'affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 75.000 di cui all'art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 76/20;

**pp)** l'art. 27.2, primo periodo, del Regolamento CAL in base al quale *“Nelle ipotesi di cui al precedente punto 27.1 lett. a) e b) i professionisti sono individuati nel rispetto del principio di rotazione delle richieste di preventivi/inviti e degli affidamenti attingendo all'elenco costituito da CAL a seguito della pubblicazione di apposito avviso (“Elenco”), secondo una valutazione qualitativa comparativa dei curricula, tenendo conto della specifica competenza ed esperienza professionale maturata negli ambiti di attività oggetto dell'affidamento, degli incarichi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni, dei titoli di studio e/o di specializzazioni professionali posseduti e delle pubblicazioni e docenze del candidato, nel rispetto del principio di rotazione”;*

*l'art. 27.2, secondo periodo, del Regolamento CAL secondo cui “Nelle more dell'aggiornamento dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c. (di seguito Avviso) pubblicato sul sito [www.calspa.it](http://www.calspa.it), verrà utilizzato l'elenco di professionisti qualificati, pubblicato sul sito della Società e costituito a seguito della pubblicazione dell'Avviso (l'Elenco), secondo quanto previsto nelle Linee Guida Anac n. 4/16”;*

#### **CONSIDERATO ALTRESÍ CHE**

**qq)** tutto ciò considerato, Il Responsabile Unico del Procedimento ha definito di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/20, richiedendo un preventivo a due professionisti in coerenza con le precedenti lettere;

#### **CONSIDERATO CHE**

**rr)** ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 1, lett. a), del Regolamento sugli affidamenti (Rev. 2) e dell'articolo 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 2020, sono stati individuati gli **avvocati Maurizio Piero Zoppolato dello Studio Legale Zoppolato & Associati**, professionista iscritto all'Elenco CAL, e **Luca Perfetti dello Studio Legale Bonelli Erede with Lombardi**, professionista individuato al di fuori dell'Elenco, per le motivazioni che seguono;

#### **ACCERTATO CHE**

- ss)** considerato che l'espletamento della prestazione professionale attiene all'assistenza in fase di procedura di gara per concessione di costruzione e gestione, al supporto nella redazione dello schema di convenzione e nella fase esecutiva, si richiedono le competenze in materia stragiudiziale nei seguenti ambiti: **A1** (*Realizzazione e gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e gestione*), **A2** (*Aspetti economico-finanziari delle concessioni*), **A5** (*Gestione delle procedure di gara*), **A6** (*Controllo e assistenza nella fase concernente l'esecuzione dei contratti di concessione di lavori e di servizi*) e **A8** (*Contrattualistica della Pubblica Amministrazione e problematiche nel campo del diritto amministrativo in generale*);
- tt)** i professionisti iscritti all'Elenco CAL e competenti negli ambiti richiesti dal servizio di consulenza in oggetto e sopra riportati sono gli avvocati Cuppone Antonio dello Studio Legale Cuppone & Partners, Di Tolle Marco Luigi, Fidanzia Sergio dello Studio Legale Fidanzia Gigliola, Gianni Giuseppe, Gigliola Angelo dello Studio Legale Fidanzia Gigliola, Marone Francesco, Meroni Valentina, Pini Rolando, Pistone Valentina, Rota Angelo e Zoppolato Maurizio Piero dello Studio Legale Zoppolato & Associati;
- uu)** nel caso di specie, in considerazione della circostanza che le questioni giuridiche oggetto della consulenza stragiudiziale in argomento afferiscono alla tematica particolarmente delicata, complessa e oggetto di recenti modifiche normative della concessione in project financing ad iniziativa privata, e delle ulteriori motivazioni di cui alle precedenti lett. d) ed e), il Responsabile Unico del Procedimento ritiene necessario individuare professionisti che oltre ad avere competenza negli ambiti richiesti siano particolarmente apprezzati nel mercato italiano dei servizi legali e si siano distinti negli ambiti di interesse;
- vv)** a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento con riferimento ai professionisti elencati nel precedente periodo ritiene rispondente alle caratteristiche sopra indicate soltanto l'**Avv. Zoppolato Maurizio Piero dello Studio Legale Zoppolato & Associati**, per le seguenti motivazioni:
- L'avvocato Zoppolato**, competente negli ambiti richiesti nella consulenza legale stragiudiziale in oggetto (*cf.* Allegato 2), ha fornito assistenza per il Comune di Cossato, con predisposizione dei relativi atti, nella gestione della concessione di costruzione e gestione di parcheggi in presenza di richieste di adeguamento del gestore; per l'Ospedale Niguarda ha fornito assistenza e consulenza nella gestione della concessione di costruzione e gestione dei nuovi lotti ospedalieri e di tutti i servizi gestionali ad essa afferenti. L'avvocato ha svolto attività di assistenza per numerosi enti pubblici / stazioni appaltanti, da ultimo anche in ambito Expo (per Euromilano S.p.A., nell'ambito del contratto di appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al comparto "Cascina Merlata" nell'ambito di Expo 2015 per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, lo Studio ha prestato assistenza alla società nel

procedimento di validazione del progetto, nella redazione e revisione di controdeduzioni alle numerose riserve iscritte dal Consorzio appaltatore e nella redazione dell'atto di transazione risolutivo delle predette riserve). L'avvocato ha svolto attività di consulenza per enti pubblici relativamente alla soluzione di problematiche attinenti all'espletamento delle gare (redazione bandi, questioni sull'ammissione delle imprese, svolgimento delle fasi di gara, accesso, ecc.) in concessioni (servizi pubblici locali, trasporti gas ed acqua, e parcheggi), appalti di lavori, servizi e forniture, appalti indetti da centrali di committenza, attività di assistenza e consulenza ai componenti delle commissioni di gara o ai responsabili della verifica di anomalia. Infine, l'avvocato annovera innumerevoli pubblicazioni e docenze, tra l'altro, nell'ambito delle concessioni e del project financing;

**ww)** ai fini del confronto comparativo per il servizio di consulenza in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento individua quale secondo professionista a cui richiedere il preventivo **l'avv. Perfetti Luca dello Studio Bonelli Erede with Lombardi**, per le motivazioni che seguono:

**L'avvocato Perfetti**, competente negli ambiti richiesti nella consulenza legale stragiudiziale in oggetto (cfr. Allegato 3), si occupa di diritto amministrativo e ha maturato un'ampia esperienza professionale in materia di infrastrutture di trasporto, nello specifico in ambito autostradale, ed in materia di contratti ed appalti. L'avvocato ha, altresì, prestato assistenza come consulente e difensore per enti pubblici ed imprese pubbliche in alcuni processi innanzi alle supreme magistrature italiane.

L'avvocato ha seguito, altresì, una procedura di gara di partenariato pubblico privato, prestando assistenza e consulenza giuridica a CAL in merito alle due procedure di gara indette dal concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., rispettivamente, per l'individuazione del Contraente Generale per la realizzazione delle restanti tratte e per il reperimento della provvista finanziaria. È inoltre professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università di Bari. E' autore di monografie e saggi di Diritto amministrativo sostanziale e processuale;

**xx)** i professionisti sopra individuati ai fini della richiesta di preventivo risultano peraltro quali professionisti selezionati nella rivista TOP LEGAL AMMINISTRATIVO del mese di gennaio 2021 per l'ambito delle "concessioni e servizi pubblici" per "*le capacità tecnico-giuridiche, la qualità e l'innovazione del servizio, la conoscenza del settore, la multidisciplinarietà*" (cfr. Allegato 4);

**VISTI**

- yy)** *Richiesta* la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di CAL, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- zz)** l'Atto del 28 aprile 2021 (Prot. AD-280421-00001), con cui l'Ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in epigrafe;
- aaa)** la "*attivazione ufficio gare e contratti*" del 27 aprile 2021;

#### RITENUTO

- bbb)** che l'affidamento del servizio legale in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi delle norme sopra richiamate;
- ccc)** secondo le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, i Professionisti indicati *sub* lett. rr) quali soggetti idonei ai quali richiedere un preventivo con indicazione del numero di ore complessivo offerto in relazione all'importo complessivo dell'affidamento di cui alla precedente lett. l), pari a Euro 74.000,00;

#### DETERMINA

1. per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate, di individuare i Professionisti di cui alla precedente lett. rr) quali soggetti qualificati cui poter affidare il servizio in oggetto;
2. di prevedere una durata contrattuale pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'Ordine di inizio attività/dalla richiesta di esecuzione anticipata, oltre eventuale opzione di proroga di ulteriori 24 mesi, a condizione che si verifichi il formale trasferimento da parte della Regione Lombardia a CAL della funzione di concedente per l'autostrada regionale IPB in esame;
3. di prevedere quale importo massimo complessivo dell'affidamento l'importo di **Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00)**, al netto di CPA e IVA nelle misure di legge; i costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00;
4. di richiedere ai Professionisti di cui al punto 1 un preventivo con indicazione del numero di ore offerto in relazione all'importo massimo complessivo di cui al precedente punto 3;
5. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà di individuare l'affidatario del servizio nel Professionista che presenta il miglior preventivo, ossia l'offerta con il maggior numero di ore, ferma la soglia massima di importo contrattuale di cui al precedente punto 3;
6. di approvare la Richiesta di preventivo ed i relativi allegati, compreso lo Schema di Contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
7. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

**Allegati:**

- 1) Elenco aggiornato al 5 marzo 2021;
- 2) Curriculum vitae dell'Avv. Maurizio Zoppolato;
- 3) Curriculum vitae dell'Avv. Luca Perfetti;
- 4) stralcio rivista "TOP LEGAL guida AMMINISTRATIVO gennaio 2021";
- 5) Richiesta di preventivo e relativi allegati.

Milano, 4 maggio 2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**L'Amministratore Delegato**

**(Dott. Gianantonio Arnoldi)**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**(Ing. Giacomo Melis)**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo accerta la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Direttore Amministrativo**

**(Ing. Giacomo Melis)**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

**data di pubblicazione: 22 luglio 2021**